

Comune di Montecchio Emilia
(Provincia di Reggio Emilia)



Regolamento per la istituzione ed il funzionamento
dei Consigli di quartiere

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.120 DEL 06/09/1976
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 22.02.2016

INDICE

Art. 1 - Istituzione dei Quartieri	pag. 3
Art. 2 - Suddivisione territoriale	pag. 3
Art 3 - Organi del quartiere	pag. 3
Art. 4 - Consiglio di Quartiere – Composizione-Requisiti	pag. 3
Art. 5 - Nomina-durata-funzionamento	pag. 3
Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di quartiere o di frazione	pag. 4
Art. 7 - Il Presidente del Consiglio di Quartiere	pag. 4
Art. 8 - Consiglio di Quartiere	pag. 4
Art. 9 - Assemblea dei cittadini	pag. 4
Art. 10 - Segretario del Quartiere	pag. 5
Art. 11 - Informazioni e spese	pag. 5
Art. 12 - Richiamo alle disposizioni di legge	pag. 5

Art. 1
Istituzione dei Quartieri

In attuazione dei principi del decentramento e della partecipazione democratica dei cittadini alle scelte e alla gestione della cosa pubblica, sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 5 e dalla legge sul decentramento, sono istituiti nel Comune di Montecchio Emilia i quartieri. Essi sono entità territoriali volte a favorire più direttamente la espressione della vita politica e sociale dei cittadini.

Art. 2
Suddivisione territoriale

La suddivisione del territorio comunale in quartieri è determinata dal Consiglio Comunale, che può, sentito il parere dei consigli di quartiere interessati, variare con semplice delibera, la delimitazione di tali quartieri.

In attesa di una organica suddivisione territoriale in quartieri, viene istituito il Consiglio di quartiere di Villa Aiola

Art 3
Organi del quartiere

Gli organi di gestione democratica del quartiere sono:

- il Consiglio di quartiere**
- il Presidente del quartiere**
- l'Assemblea dei cittadini.**

Art. 4
Consiglio di Quartiere – Composizione-Requisiti

Il Consiglio di quartiere si compone di un numero di consiglieri che varia da 7 a 9 Consiglieri eletti dal Consiglio Comunale fra persone iscritte nelle liste elettorali del Comune e possibilmente in quelle della circoscrizione interessata. Il numero dei componenti e la elezione di secondo grado avviene su designazione del Consiglio Comunale in base ad un accordo tra le forze politiche che tenga conto della loro consistenza elettorale circoscrizionale e ne rispetti la proporzione, sulla base delle liste rappresentate nel Consiglio Comunale.

Sono eleggibili i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nella liste elettorali del Comune di Montecchio. Non possono essere eletti i deputati, i senatori, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e quelli dei consigli di amministrazione delle aziende municipalizzate.

Art. 5

Nomina-durata-funzionamento

I membri del Consiglio di quartiere sono eletti entro 180 giorni dalla elezione del Sindaco e della Giunta. Il Consiglio di quartiere dura in carica fino alla scadenza del quinquennio amministrativo e comunque fino alle elezioni del nuovo Consiglio Comunale. E' rinnovato parzialmente in caso di dimissioni, di decadenza dalla carica per sopravvenuta incompatibilità o per morte, per assenza ingiustificata a 3 riunioni consecutive. Il Consiglio di quartiere si riunisce in seduta pubblica ogni qualvolta se ne presenti la necessità. I Consiglieri di quartiere esercitano il loro mandato senza diritto ad alcuna retribuzione.

Art. 6

Attribuzioni del Consiglio di quartiere o di frazione

Il Consiglio di quartiere ha come ruoli fondamentali quelli di concorrere alla determinazione della politica comunale e di promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte e alla gestione della cosa pubblica e dei servizi operanti.

A tal fine:

a) la Giunta promuove la consultazione obbligatoria dei Consigli di quartiere sui seguenti atti del Comune: concorso nell'elaborazione del bilancio di previsione, programmi pluriennali, programmi dell'assetto territoriale e degli interventi nel campo economico, P.R.G., P.E.E.P., lottizzazioni, piani zonalì in agricoltura, piani commerciali, sulla programmazione nei settori sociali, scuola, cultura, sanità, assistenza, sport e sui fondamentali regolamenti comunali.

I Consigli di quartiere dovranno fornire proprie valutazioni scritte alle proposte orientative che la Giunta presenterà sugli argomenti di cui sopra, entro 20 giorni dall'invio delle necessarie documentazioni;

b) i Consigli di quartiere potranno avere incontri congiunti con il Consiglio Comunale ovvero presentare interrogazioni alla Giunta per conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione di fronte ai problemi riguardanti il Comune e il quartiere;

c) i Consigli di quartiere hanno la facoltà di proporre al Sindaco oggetti di deliberazione o testi di risoluzioni su materie di interesse del quartiere da sottoporre alla Giunta o al Consiglio Comunale

Art. 7

Il Presidente del Consiglio di Quartiere

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di quartiere, vengono eletti a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri secondo le modalità di deliberazione di cui al successivo articolo 8. Vengono sostituiti entro 90 giorni nei casi di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità, di revoca della carica per decisione della maggioranza assoluta dei Consiglieri. Il Presidente convoca e presiede il consiglio di quartiere, predispone l'Ordine del Giorno delle sedute, presiede le assemblee, dà corso alle decisioni assunte riferendo al Sindaco o all'Assessore al decentramento, collabora nel far osservare le delibere del Consiglio Comunale e i regolamenti comunali.

Art. 8

Consiglio di Quartiere

Il Consiglio di quartiere può deliberare con la presenza dei membri che rappresentano almeno il 50% dei voti di preferenza espressi per gruppo, sulla base delle liste presentate alle ultime elezioni comunali e adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei presenti. Al fine di determinare il numero dei voti espressi da ciascun consigliere presente, si considera che ciascun componente è portatore di un numero di voti proporzionale al numero di voti ricevuti dal gruppo nella relativa sezione elettorale di competenza in rapporto alla consistenza numerica del consiglio di quartiere. Nella deliberazione di designazione dei componenti di cui all'art. sub. 4 sarà cura del Consiglio specificare la quota di voto espressa da ciascun rappresentante e gruppo consiliare.

Art. 9

Assemblea dei cittadini

E' uno dei momenti fondamentali della vita del quartiere in quanto realizza il rapporto diretto e immediato con la cittadinanza e le sue esigenze. E' promossa dal Consiglio di quartiere nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, ogni volta che si rende necessario. Il consiglio di quartiere è tenuto a convocare, almeno una volta all'anno, l'Assemblea generale per riferire sulla sua attività, ottenere pareri e proposte per la formazione di programmi da inserire a bilancio.

L'Assemblea può suggerire, proporre, iniziative e votare ordini del giorno che saranno trasmessi al Consiglio Comunale dal Presidente del Consiglio di quartiere; a tal fine l'Assemblea si ritiene valida quando rappresenta il 10% degli elettori del quartiere. In seconda convocazione, da ritenersi in data successiva, il numero minimo per la validità delle sedute dell'assemblea, viene fissata in 4 volte il numero dei Consiglieri che costituiscono il Consiglio di Quartiere.

Il Consiglio di quartiere deve dare risposta alle domande e petizioni presentate dai cittadini sui problemi del quartiere nel corso delle assemblee o nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 10

Segretario del Quartiere

In ogni quartiere viene nominato tra i membri del consiglio, un segretario che cura la stesura dei verbali delle riunioni, che provvede ad inviare all'Amministrazione comunale e collabora con il Presidente, per il disbrigo della corrispondenza.

Art. 11

Informazioni e spese

La Giunta si impegna a predisporre l'invio ai Consigli di quartiere, delle necessarie documentazioni riguardanti una puntuale conoscenza dei fondamentali atti del Comune, nonché a dare sviluppo al servizio di informazioni ai cittadini e ai Consiglieri. Alle eventuali spese derivanti dal funzionamento dei Consigli di quartiere, provvede il Consiglio Comunale, mediante l'iscrizione di un apposito capitolo di bilancio e l'assunzione delle necessarie deliberazioni.

Art. 12

Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano espressamente e si intendono applicabili le norme contenute nella legge 8 aprile 1976, n. 278, avente ad oggetto “norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella Amministrazione del Comune”.